

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DENOMINATA "AMICI DI PADRE MAURIZIO MANEREDI"

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "AMICI DI PADRE MAURIZIO MANFREDI", con sede legale in Firenze, Piazza G. Savonarola, 2.

Articolo 2

Definizione

L'Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell'attività è l'utilità sociale a favore di associati e di terzi senza finalità di lucro e nel rispetto della libertà e dignità degli associati.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'associazione garantisce il pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, escludendo espressamente che possano essere poste limitazioni temporali alla partecipazione dei soci alla vita associativa, garantendo agli associati di maggiore età il diritto di voto nelle riunioni assembleari.

Articolo 3

Scopo sociale

L'Associazione ha come scopo statutario ed attività istituzionale il ricordo della figura e delle opere di Padre Maurizio Manfredi, Parroco della Parrocchia di San Francesco benemerito dell'Ordine dei Frati Minori che ha svolto una instancabile attività pastorale nel territorio della parrocchia, con particolare attenzione alle problematiche del mondo giovanile.

All'uopo potrà:

- ricercare ed inventariare analiticamente tutti i suoi scritti pubblicati e non pubblicati, le lettere e - ove possibile - i carteggi, gli oggetti che ne possano tramandare la memoria,
- raccogliere le testimonianze di coloro che lo conobbero e lo apprezzarono, studiare la sua attività pastorale ed i criteri secondo i quali essa venne svolta,
- offrire alla Parrocchia di San Francesco e altre Parrocchie interessate l'occasione e la possibilità di conoscere questa attività, collaborare attivamente con tutti coloro che, a ogni possibile titolo e per qualunque legittimo scopo, intendano conoscere la vita, il pensiero e le opere di padre Maurizio Manfredi.

Per queste attività l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto assumendo ove del caso, in via strumentale accessoria, anche attività commerciale.

Per l'attuazione dei propri scopi, l'associazione potrà assumere o ingaggiare letterati, conferenzieri, consulenti ed ogni altro esperto e personale specializzato estraneo all'associazione.

L'associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Articolo 4

Durata

L'Associazione ha durata di quindici (15) anni, prorogabile mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 5

Patrimonio

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa si finanzia con:

- contributi degli aderenti o di privati;
- le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- eventuali contributi da parte dello Stato, di Enti pubblici e Organismi internazionali;
- donazione e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- cespiti derivanti dalle cessioni di beni e prestazioni di servizi agli associati ed a terzi (anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali);
- iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'attività istituzionale.

Articolo 6

Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti, qualora sia richiesto dalla normativa applicabile;
- il Collegio dei Garanti, se nominato.

TITOLO II: I SOCI

Articolo 7

Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale ed al pagamento di eventuali quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, oltre che al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote straordinarie di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

I soci hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità annuale, di usufruire delle strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle previdenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto alle Assemblee.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni o per radiazione.

I soci possono essere radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa, e quote straordinarie secondo le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 8 Assemblea

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che alla data della stessa risultano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo di quello in corso, per deliberare su tutte le questioni attinenti la vita associativa.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta motivata un terzo o più dei soci, oppure la richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione e/o spedito per posta ordinaria od elettronica all'indirizzo indicato nella domanda d'ammissione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; gli avvisi di convocazione devono elencare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato a maggioranza semplice tra i soci presenti, il quale, a sua volta, nomina un segretario verbalizzante.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo un'ora, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei soci presenti salvo i seguenti casi:

- per le modifiche allo Statuto è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei soci;
- per lo scioglimento anticipato dell'Associazione, fatte salve le norme di legge e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno la metà più uno dei soci.

Articolo 9

Compiti dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea sovrana dei soci:

- approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- deliberare sul bilancio consuntivo dell'Associazione relativo all'anno precedente e su quello preventivo;
- eleggere, tra i propri soci, i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere, tra gli iscritti del Registro dei Revisori Contabili, i membri del Collegio Sindacale o il Revisore unico, qualora necessari;
- eleggere, tra i propri soci i membri del Collegio dei Garanti;
- deliberare sulle relazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti;
- deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

Articolo 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque e massimo di nove Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i propri soci e restano in carica per tre anni, salvo revoca per giusta causa, da intendersi come inadempimento dei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo. In caso di non accettazione delle cariche o di dimissioni o decesso di un componente, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendo la convalida alla prima Assemblea dei soci.

E' componente di Diritto del Consiglio Direttivo il parroco pro-tempore della Parrocchia di San Francesco.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili, per non più di tre trienni consecutivi.

Il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario, è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro Consigliere nominato dal Consiglio stesso.

La comunicazione di convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione e/o telefonicamente e/o spedito per posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione, almeno tre giorni prima.

Le riunioni del Consiglio Direttivo come sopra convocate sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono comunque valide, anche se non convocate, se sono presenti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale ove nominato.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Articolo 11

Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere il bilancio annuale ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere circa la stipula di tutti i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale, delibera circa l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- formulare i regolamenti per il funzionamento dell'associazione;
- decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo 12

Il Presidente

La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vicepresidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell'organo Direttivo stesso, può conferire ad uno o più consiglieri o terzi procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ed, in sua assenza, il Vicepresidente hanno il compito di:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'Associazione

Articolo 13

Organo di Controllo

Il Revisore Unico o il Collegio dei revisori dei conti composto da tre persone, saranno scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore Unico e il Collegio dei revisori dei conti durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti elegge tra i suoi membri, nella sua prima riunione, un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Al Revisore Unico o al Collegio dei revisori dei conti sono demandate le funzioni dell'art. 2403 C.C e seguenti ed esercitano altresì il controllo contabile.

Il revisore Unico o il Collegio dei revisori dei conti, dovranno assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 14

Collegio Garanti

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria.

Ha il compito di interpretare le norme statutarie e di istruire, discutere e decidere sugli eventuali ricorsi presentati dai soci.

Il Collegio dei Garanti è composto da n. tre membri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti e dura in carica n. tre anni, salva la facoltà di revoca dall'assemblea anche per uno solo di essi.

Al Collegio dei garanti, salvo nei casi non vietati dalla legge, viene demandato il potere di decidere sulle eventuali controversie tra associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi; questi decideranno secondo equità e senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 15

Compensi e Rimborso spese

Al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Garanti per l'esercizio delle loro funzioni non è dovuto alcun compenso e/o emolumento; altresì, trattandosi d'attività di volontariato, non è riconosciuto ai soci alcun emolumento e/o compenso a qualsiasi titolo, per le prestazioni da questi svolte per il raggiungimento degli scopi sociali, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate

TITOLO IV: RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 16

Bilancio

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economico finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Ciò anche attraverso un'eventuale separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione con il relativo bilancio di previsione per l'anno futuro, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il giorno trenta del mese di Aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione ed il bilancio di previsione regolarmente approvati dall'Assemblea ordinaria, devono essere tempestivamente trasmessi agli organi competenti e trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

TITOLO V: SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 17

Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci: la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno la metà più uno dei Soci. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI : DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Disposizioni

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'Atto Costitutivo, si rimanda alle norme di legge vigenti in materia.

F.ti: Itala Meucci; David Jafrancesco; Giancarlo Zagli; Claudio Leonardi; Umberto Santarelli; Vasco Lanini; Stefano Faucci notaio.